

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 182

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 12 al 18 gennaio 2006)

INDICE

BATTAFARANO: su un corso di formazione (4-05600) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	Pag. 10475	DE ZULUETA ed altri: sulla traduzione e pubblicazione di alcuni documenti delle Nazioni Unite (4-09854) (risp. BONIVER, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	Pag. 10486
BERGAMO: sulla campagna elettorale per le elezioni amministrative di Venezia (4-08299) (risp. LANDOLFI, <i>ministro delle comunicazioni</i>)	10476	DONADI: su alcuni interventi edilizi nella città di Rovigo (4-08428) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	10487
BOCO, BORDON: sul duomo di Pirano d'Istria (4-09695) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	10477	MORO: sull'applicazione di alcuni esoneri fiscali (4-09167) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	10490
CARRARA: su alcune iniziative musicali nel comune di Bergamo (4-08952) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	10480	PASSIGLI, FRANCO Vittoria: sullo snodo ferroviario Firenze-Campo di Marte (4-09667) (risp. BRICOLO, <i>sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti</i>)	10493
DE PAOLI: su alcuni progetti di edificazione nel comune di Lozio (4-09559) (risp. BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>)	10482	PASTORE: sull'acquisto di un immobile da parte del comune di Pescara (4-05910) (risp. D'ALÌ, <i>sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	10496
DE ZULUETA: sull'arresto di alcune infermiere in Libia (4-09760) (risp. MANTICA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>)	10483	SPECCHIA: sulla chiusura di alcuni uffici ad Ostuni (4-09275) (risp. MOLGORA, <i>sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze</i>)	10499

BATTAFARANO. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle comunicazioni.* – Premesso che:

nel corso del 2002 si è svolto il corso per «Progettista di applicazioni distributore Welo-based – Edizione 1»;

il progetto è cofinanziato dall'Unione europea e approvato dalla Regione Lazio con determinazione n. 506 dell'11 luglio 2000 – Cod. Ente 3880 – Sub Ente 228 – Obiettivo 3 – Asse C – Misure C3 – ente attuatore Telecom Italia s.p.a.;

nel bando per l'ammissione al suddetto corso si fa esplicito riferimento ad un inserimento in aziende del Gruppo Telecom per gli allievi che abbiano superato l'esame finale (circa un centinaio, distribuiti nelle diverse edizioni);

a sua volta Telecom Italia si è formalmente impegnata ad assumere presso il Gruppo coloro i quali risulteranno idonei alle verifiche finali;

a tutt'oggi, terminato il corso di formazione, solo cinque corsisti sono stati inseriti in aziende del Gruppo Telecom;

tra i corsisti che hanno superato l'esame finale e non ancora inseriti in aziende Telecom, non pochi hanno rinunciato a precedenti posti di lavoro, talvolta a tempo indeterminato;

il corso si è avvalso del riconoscimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

si chiede di sapere se non si intenda invitare Telecom Italia a rispettare l'impegno preso di inserire i corsisti idonei in aziende del Gruppo.

(4-05600)

(12 novembre 2003)

RISPOSTA. – Al riguardo si premette che questo Dicastero risponde all'atto parlamentare in esame su incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato, si è provveduto ad interessare la società Telecom Italia la quale, in riferimento ai corsi di formazione, cofinanziati con il Fondo Sociale Europeo sull'Asse C, Misura C3, denominati «Internet Marketing – Edizioni 1-5» e «Progettista applicazioni *web-based* – Edizione 1-5», ed approvati dalla regione Lazio, ha comunicato che tali corsi, iniziati nell'anno 2001, si sono conclusi nel mese di ottobre del 2002.

Secondo quanto riferito, l'obiettivo del percorso formativo mirava alla creazione di profili professionali orientati alla *Net Economy*.

Stando a quanto precisato, il mutato scenario di riferimento ha comportato una drastica riduzione del fabbisogno professionale nei comparti produttivi cui erano riferiti i corsi di formazione; il Gruppo Telecom ha comunque provveduto ad inserire nei propri organici, nel corso del 2003, diciotto allievi idonei.

Successivamente Telecom Italia Learning Services (Società del Gruppo Telecom) – secondo quanto comunicato – ha inviato a tutti gli allievi idonei non ancora inseriti nelle aziende del Gruppo e che avevano risposto alle collocazioni effettuate, una proposta di assunzione a tempo indeterminato con decorrenza 14 gennaio 2004 e con livello inquadramentale coerente con l'attività svolta. La procedura di inserimento si è completata nel febbraio 2004. Gli allievi assunti, dopo un primo percorso di orientamento, sono stati assegnati alle diverse aziende del Gruppo sparse sul territorio nazionale, secondo quanto indicato nel bando pubblicato e, al mese di maggio 2005, ne risultavano in servizio sessantotto.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(9 gennaio 2006)

BERGAMO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

Maurizio Crovato, caporedattore della Rai del Veneto, si è candidato a sindaco di Venezia in testa ad una lista civica denominata «Uno di Noi»;

a seguito della sua decisione, con grande correttezza e con largo anticipo rispetto alle scadenze elettorali, si è posto in aspettativa dalla sua attività giornalistica di caporedattore della testata Tgr Veneto, contrariamente a quanto avvenuto per il magistrato dottor Felice Casson, che soltanto il giorno prima della scadenza dei termini per presentare le candidature ha richiesto l'aspettativa, continuando ad esercitare le sue delicate funzioni nello stesso ambito ove si è presentato quale candidato sindaco;

manifestato l'annuncio della candidatura a sindaco della città, il candidato è stato oggetto di un pesante documento-comunicato redatto dall'Assemblea dei giornalisti della testata «Tgr Veneto» con il quale, tra l'altro, venivano minacciate 5 giornate di sciopero per protestare contro presunte forme di ineleggibilità e/o incompatibilità;

tutto ciò è chiaramente in palese contrasto con il diritto all'elettorato attivo e passivo costituzionalmente garantito;

come uso e consuetudine per ogni candidato a sindaco, Crovato ha rilasciato un'intervista al Tgr Veneto, che però non è mai stata trasmessa, a differenza di quelle rilasciate dagli altri candidati;

in questi giorni di campagna elettorale si sta assistendo ad un vero duopolio dell'informazione in favore dei candidati di sinistra e centro-sinistra, con evidenti squilibri e violazioni della *par condicio* preelettorale;

già si manifestano atteggiamenti punitivi all'interno dell'azienda radiotelevisiva pubblica per il dopo elezioni quale unica conseguenza della

legittima scelta del dottor Crovato di presentarsi candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di Venezia, scelta, del resto, già effettuata ripetutamente nell'area della sinistra da autorevoli giornalisti dell'azienda radiotelevisiva pubblica che, non per questo, hanno subito discriminazioni per le loro autonome scelte politiche;

tutto ciò appare espressione di un utilizzo inappropriato e parziale del servizio di pubblica informazione, con grave lesione dei diritti politici del candidato Maurizio Crovato,

si chiede di sapere:

se e quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per ristabilire le regole di una corretta ed equilibrata campagna elettorale;

se non ritenga auspicabile che della questione si occupi la Commissione Vigilanza RAI, soprattutto per evitare discriminazioni all'interno dell'azienda radiotelevisiva pubblica per il legittimo esercizio di precise prerogative costituzionali.

(4-08299)

(9 marzo 2005)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che la società RAI – interessata in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame – ha comunicato che i servizi giornalistici e le informazioni diffuse dai notiziari radiotelevisivi della redazione del Veneto durante la campagna elettorale per le elezioni comunali della città di Venezia hanno rispettato quanto disposto in materia dalla normativa vigente, al fine di garantire pari opportunità di accesso ai mezzi di informazione sia alle diverse forze politiche, sia ai candidati a sindaco.

I dati forniti dalla concessionaria RAI relativamente a tali presenze ed al rispetto degli equilibri stabiliti sono stati confermati dall'Osservatorio di Pavia.

Il Ministro delle comunicazioni

LANDOLFI

(9 gennaio 2006)

BOCO, BORDON. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali, degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* – Premesso:

che Pirano d'Istria, cittadina ora sotto la sovranità della Repubblica di Slovenia, è stata abitata in modo costante e cospicuo nel corso dei secoli (l'atto di dedizione alla Serenissima risale al 1238), al pari di innumerevoli altri borghi e città dell'Istria e della Dalmazia, da una popolazione di lingua e cultura italiana;

che la presenza italiana in Istria e Dalmazia è tuttora testimoniata non solo dalle nostre comunità che vi risiedono, ma anche dalla ricchezza e vastità del patrimonio culturale e artistico, che comprende anche preziose architetture e complessi urbanistici;

che tra queste architetture una considerazione particolare merita sicuramente il Duomo di Pirano d'Istria, un edificio barocco intitolato a San Giorgio, la cui costruzione è iniziata dopo il 1595 modificando le strutture di una preesistente chiesa gotica consacrata nel 1344, al cui interno sono conservati ricchissimi arredi risalenti al XVII secolo;

che il Duomo di Pirano costituisce una delle insigni testimonianze delle radici culturali dell'Istria veneta, come è possibile constatare anche dall'inclusione delle opere d'arte figurativa da esso provenienti nell'ambito della mostra «Histria», attualmente visibile a Trieste e dedicata ai capolavori dell'arte veneta in Istria;

che sei anni fa il Governo della Repubblica di Slovenia ha proclamato il Duomo di San Giorgio bene architettonico d'importanza nazionale;

che secondo quanto riportato dal quotidiano «Il Piccolo» di Trieste, sarebbero «a dir poco allarmanti se non catastrofici i risultati di una perizia effettuata sulle strutture portanti della chiesa dalla società edile piranese «Projektiva inzeniring», addetta ai lavori di ristrutturazione», al punto da non potersi escludere «il rischio di crollo dell'intero edificio» se non si provvederà a interventi radicali;

che tali interventi richiederebbero un investimento pari a ottocentomila euro, somma che non è nella disponibilità del Comune di Pirano e che, a causa di incertezza di attribuzione delle competenze tra i Ministeri sloveni della cultura e dell'ambiente, non è prevedibile possa giungere in tempi sufficientemente brevi dal Governo sloveno;

che non è ragionevole ipotizzare un diretto, e necessariamente ingente, intervento finanziario dello Stato italiano su un edificio che è a tutti gli effetti patrimonio dello Stato sloveno;

che non risulta sia mai stata fatta alcuna domanda per ottenere eventuali fondi europei;

che la perdita del Duomo di Pirano rappresenterebbe una gravissima lesione alla memoria storica di una terra e di una popolazione già duramente colpite dalla tragedia dell'esodo, comportando un ulteriore passo verso la cancellazione del retaggio italiano in Istria,

si chiede di sapere:

se il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro degli affari esteri non intendano attivarsi urgentemente affinché l'Italia, in accordo con la Slovenia, si faccia promotrice di un consorzio internazionale finalizzato alla salvaguardia di un patrimonio storico e artistico insostituibile qual è il duomo di Pirano;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga di valutare la possibilità di agire in accordo con il corrispondente Ministro sloveno per coinvolgere l'Unione europea attraverso i suoi programmi di finanziamento specificamente destinati alla tutela del territorio e del patrimonio culturale, sviluppando in tal modo anche una politica virtuosa di collaborazione;

se il Ministro per i beni e le attività culturali non ritenga di coinvolgere istituzioni di salvaguardia culturale internazionale quali

l'UNESCO al fine di reperire i fondi destinati a mettere in sicurezza l'edificio a rischio;

ove ritenuto di procedere nelle direzioni sopra proposte, se il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro per gli italiani all'estero, non ritenga di coinvolgere le comunità degli esuli piranesi e quella degli italiani tuttora ivi residenti.

(4-09695)

(17 novembre 2005)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente la salvaguardia del Duomo di San Giorgio a Pirano d'Istria, in Slovenia, si rappresenta quanto segue.

In via generale, si fa presente che la necessità di cooperazione tra l'Italia e la Repubblica di Slovenia è particolarmente sentita da entrambi i Paesi, anche in relazione alla storia comune, ivi comprese le tristi vicende dell'ultimo conflitto mondiale, e la presenza della minoranza italiana autoctona che ancora vive in Slovenia.

Al fine di sostenere una sempre migliore integrazione e collaborazione tra i due Paesi, è intervenuta anche l'Unione europea, la quale ha in corso il programma Interreg IIIA Italia-Slovenia (2000-2006), inteso a promuovere finanziariamente la cooperazione transfrontaliera in diversi settori, tra cui anche quello culturale.

Inoltre, è in corso il Programma esecutivo di collaborazione culturale italo-sloveno, per gli anni 2004-2007, che prevede accordi di collaborazione bilaterale, relativamente a diverse materie di carattere culturale, tra cui anche la «Protezione dei beni culturali e la tutela del paesaggio culturale». Nell'ambito di tale argomento è previsto che «le due Parti favoriranno la collaborazione nell'ambito del restauro conservativo avviata tra l'istituto per la tutela dei beni culturali di Pirano e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio di Venezia».

Per quanto attiene, più specificamente, alla salvaguardia del Duomo di S. Giorgio, che rappresenta uno dei gioielli architettonici dell'Istria ed il cui campanile riproduce in scala quello di S. Marco a Venezia, anche se non pare sussistere un rischio immediato di crollo dell'edificio, permane comunque un pericolo per la sua statica a causa della conformazione geologica del terreno, particolarmente friabile e, pertanto, soggetto a sgretolamento.

Occorre, comunque, evidenziare che il Governo della Slovenia è particolarmente sensibile alla tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico nazionale. Da oltre un decennio, nel Duomo sono in corso lavori di restauro di arredi e di altri elementi artistici, nonchè recentemente sono stati ultimati importanti lavori di restauro del soffitto – nel rispetto delle più recenti norme sismiche – e degli interni, opere che hanno riportato l'edificio al suo antico splendore. Gli interventi sino ad ora eseguiti sono stati finanziati in parte dal comune di Pirano, in parte dallo Stato sloveno ed in parte da donazioni private rac-

colte dalla chiesa locale. Allo stato, si segnala che ulteriori lavori di restauro sono previsti all'interno del Duomo.

La metodologia adottata per i lavori di restauro nella chiesa di San Giorgio è stata anche presentata nel volume «Beni culturali dell'Alto Adriatico. Esperienze di tutela, conservazione e restauro» realizzato dalla Camera di Commercio di Venezia, come risultato del Progetto Interreg III A Phare CBC Italia-Slovenia 2000-2006, «Distretto Beni culturali».

Il Ministero degli affari esteri ha reso noto che, nello spirito della già proficua e diversificata cooperazione culturale tra i due Paesi, cercherà di verificare quali ulteriori iniziative lo Stato sloveno intenda assumere per garantire, nel tempo, l'incolumità del bene, coinvolgendo eventualmente organismi internazionali e che questo Ministero, per quanto di propria competenza, ha provveduto a interessare il Gruppo di lavoro permanente per la lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO per le eventuali ulteriori iniziative praticabili.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(11 gennaio 2006)

CARRARA. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* –
Premesso che:

il Complesso Monumentale di Sant'Agostino a Bergamo, composto dalle mura e dal parco che accompagnano il suo lato orientale, rappresenta uno tra gli esempi di maggiore pregio monumentale in Lombardia; in esso si fondono mirabilmente architettura militare e religiosa, l'impianto dei bastioni della Città Alta e l'ex monastero sono riuniti in un *unicum*, tutto ciò a scandire un lungo periodo della storia che, partendo dal Medioevo, si protrae fino al periodo napoleonico ed oltre, sino all'Unità d'Italia;

detto Complesso e quanto ad esso circoscrivendo, mura e parco, rientra incontrovertibilmente nella definizione data dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 che all'art. 10 recita: «Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico»;

il decreto legislativo succitato all'articolo 20 stabilisce alcuni divieti in materia di beni culturali ed in particolare vieta che questi ultimi possano essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione;

il successivo articolo 29 stabilisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro, e per ciò che concerne la prevenzione si intende nello specifico il complesso delle

attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto;

lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;

preso atto che:

nell'estate del 2004, nel parco del Complesso compreso tra l'ex convento e le mura, il comune di Bergamo ha autorizzato una stagione di concerti di musica rock sugli spalti di S. Agostino;

le attività concertistiche suddette sono state svolte nelle ore serali nei giorni festivi ed anche infrasettimanali e sono state tali da indurre la Sovrintendenza a scrivere una lettera al Comune di Bergamo chiedendo spiegazioni su eventuali danni causati al complesso monumentale in questione e assicurazioni sul non ripetersi di situazioni simili, che rischiano di mettere a repentaglio l'integrità del bene stesso;

gli eventi di musica rock succitati, tenutisi nel 2004, hanno richiamato per la loro accertata irregolarità, in termini di orari e intensità di rumore, anche l'attenzione della Magistratura che ha disposto il rinvio a giudizio dei responsabili dell'organizzazione dei suddetti eventi;

considerato che:

il Comune, con pretestuose scuse di disguidi nella ricezione della lettera inviata dalla Sovrintendenza il 9 febbraio 2005, ha risposto, in data 9 giugno 2005, con notevole ritardo comunicando alla Sovrintendenza l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di organizzare, nel corso dei mesi estivi, presso il Complesso Monumentale di S. Agostino, delle manifestazioni musicali, allegando alla lettera il relativo elenco contenente il calendario degli eventi;

il calendario relativo alla manifestazione è stato poi reso pubblico in una conferenza stampa successiva alla lettera del 9 giugno, senza tuttavia una parola da parte dell'Amministrazione comunale sulle misure di tutela del bene in oggetto;

altresì, gli eventi musicali suddetti, coinvolgendo centinaia di persone, debbono essere organizzati predisponendo tutte le misure di sicurezza che necessitano e questo non è il caso del Complesso Monumentale di S. Agostino, dove non è stata predisposta la sopraelevazione dei parapetti delle mura a margine delle aree concesse e tantomeno le uscite dai cancelli del parco risultano essere in regola con le vigenti normative,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di porre rimedio a tale situazione di evidente inottemperanza di quanto stabilito dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dando puntuale attuazione a tutte le azioni amministrative e giudiziarie che il decreto legislativo prescrive a carico dell'amministrazione proprietaria del bene.

(4-08952)

(29 giugno 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente le iniziative musicali promosse dal Comune di Bergamo, nel passato periodo estivo, nel parco del complesso monumentale di Sant'Agostino, di proprietà comunale, si rappresenta quanto segue.

Si precisa che con la nota pervenuta alla locale Soprintendenza, anche se tardiva – per asseriti disguidi amministrativi – rispetto al calendario delle manifestazioni programmate, il Comune di Bergamo, oltre a fornire ogni utile informazione sugli spettacoli musicali che avrebbero dovuto realizzarsi nel parco, aveva offerto opportune assicurazioni per quanto concerneva la predisposizione delle misure cautelative, sia per la salvaguardia e la tutela del complesso in parola che per l'aspetto dell'inquinamento acustico.

A seguito di tale nota, l'Ufficio ministeriale ha ritenuto comunque opportuno, anche a seguito degli episodi verificatisi nell'estate 2004, raccomandare al Comune il rispetto dei limiti atti a garantire appunto la tutela del bene. A tutt'oggi, non risulta, peraltro, che siano avvenuti, nel corso di tali iniziative, atti pregiudizievoli nei confronti del complesso in questione. Per quanto attiene alle misure di sicurezza adottate in tali occasioni, si rammenta che le stesse, rivestendo profili di competenza di ordine pubblico, sono demandate ad altri organi amministrativi.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(11 gennaio 2006)

DE PAOLI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che in data 21 settembre 2003 il comune di Lozio (440 abitanti) rilasciava alla Edilmora S.p.a. il permesso di costruire un centro di residenza integrato per anziani in località San Lazzaro;

che il permesso veniva condizionato, fra l'altro, al rispetto del pregio ambientale delle aree;

che, con nota del 13 settembre 2004, la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Brescia ha proposto alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia la sottoposizione a prescrizioni di tutela indiretta – ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – della chiesa parrocchiale dei SS. Nazario e Celso, del cimitero e della contigua zona di rispetto;

che con tali prescrizioni – ove la Direzione regionale dovesse accogliere la proposta – sarebbe gravemente compromessa la realizzazione degli immobili autorizzata dal Comune di Lozio con le modalità e caratteristiche previste dal permesso di costruire, in quanto le nuove costruzioni dovrebbero inserirsi in una zona diversa dalla conca prativa posta a nord del complesso parrocchiale e del cimitero, garantire che restino inalterate le condizioni di prospettiva e di luce del complesso religioso per chi discende dall'abitato di Laveno e, in ogni caso, essere disposte con edifica-

zione compatta e in stretta contiguità con l'ex casa parrocchiale, con direzione sud-est rispetto alla parte terminale della strada di accesso all'abitato di Laveno;

che appare evidente la sproporzione tra il modesto valore architettonico e paesaggistico della piccola chiesa parrocchiale e l'entità del vincolo che si intende imporre all'area in ordine alle piccole costruzioni assentite dal Comune, per le quali, comunque, la società costruttrice dovrà rispettare i normali *standard* ambientali e paesaggistici – e ciò senza contare la rilevanza sociale delle nuove opere, finalizzate ad ospitare i parenti degli anziani in visita a questi ultimi,

si chiede di sapere quali iniziative si intendano assumere per la revoca della proposta della Soprintendenza di Brescia ovvero – quanto meno – allo scopo di ridurne la drastica, ingiustificata portata, che segnerebbe la fine dell'iniziativa volta alla creazione di un complesso edilizio correttamente inserito nel paesaggio circostante.

(4-09559)

(19 ottobre 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, concernente l'autorizzazione del Comune di Lozio (Brescia) alla Edilmora S.p.A. a realizzare un progetto di lottizzazione turistica – e non, come asserito, un centro di residenza per anziani – si rappresenta che, a seguito del provvedimento di vincolo sull'area interessata, emesso dalla Direzione generale competente in data 30 maggio 2005, la proprietà ha provveduto a modificare il progetto originario, il quale è stato successivamente approvato, con prescrizioni, dalla Soprintendenza di settore.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(11 gennaio 2006)

DE ZULUETA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Risultando all'interrogante che:

il 9 febbraio 1999 sono state arrestate dalla polizia libica 5 infermiere bulgare, che prestavano assistenza sanitaria presso l'ospedale Al-Fateh di Benghazi in Libia, con l'accusa di avere infettato deliberatamente 426 bambini con il *virus* HIV. In questi sette anni le infermiere sono state oggetto di un diffuso pregiudizio popolare e sottoposte a numerosi maltrattamenti e a forme di tortura, come ad esempio scariche di *elettroshock*;

il 6 maggio 2004 le 5 infermiere, insieme ad un dottore palestinese giudicato loro complice, sono state condannate a morte da un tribunale di primo grado, senza che i minimi diritti della difesa fossero tutelati. Nello scorso novembre, la Corte Suprema libica, in presenza della quasi totalità

degli ambasciatori dei paesi occidentali, ha rimandato il suo giudizio di appello al 31 gennaio 2006;

la condanna alla pena capitale non è suffragata da alcuna prova di colpevolezza, ma solo dalla propaganda della *leadership* politica e dei mezzi di informazione libici che ne hanno fatto la pubblica giustificazione dei numerosi casi di sieropositività riscontrata su bambini una volta ricoverati nelle fatiscenti strutture sanitarie nazionali. Infatti non si è potuto fare alcuna analisi scientifica sulle sostanze incriminate utilizzate dagli imputati e sulla base delle quali si fonda la loro condanna a morte;

a dimostrazione di ciò pone il fatto che tali casi si sono registrati sin dal 1997, ovvero prima che le infermiere arrivassero in Libia, e sono continuati anche dopo il loro arresto. Inoltre varie ricerche mediche internazionali presso l'ospedale in questione (tra cui il prof. Luc Mointagnier, il primo scienziato che ha individuato la malattia dell'AIDS nel mondo) hanno condotto alla unanime denuncia riguardo le pessime condizioni in cui vengono eseguite le normali attività sanitarie, come ad esempio l'utilizzo degli stessi ferri operatori per diversi pazienti senza che vengano sottoposti ad alcuna forma di sterilizzazione;

il caso ha provocato tensioni nelle relazioni diplomatiche tra la Bulgaria e la comunità internazionale, da una parte, e la Libia dall'altra, accentuate in seguito alla richiesta libica di un risarcimento economico di 10 milioni di dollari in favore delle famiglie di ogni bambino infettato nell'ospedale di Benghazi in cambio della liberazione dei condannati. Il governo bulgaro ha rifiutato con sdegno questa «richiesta di riscatto» per i propri connazionali;

del caso si è occupato, tra le altre organizzazioni internazionali, l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (PACE) che con la sua Raccomandazione n. 1726 del 6 ottobre 2005 chiede l'immediato rilascio dei condannati, il rispetto dei diritti umani da parte delle autorità libiche e il più ampio coinvolgimento delle istituzioni internazionali e nazionali (in particolar modo dell'Italia) per fare pressione sul governo libico, in modo da ristabilire i minimi principi internazionali dello stato di diritto;

oltre a varie ONG e associazioni umanitarie, anche l'Unione europea e gli Stati Uniti si sono impegnati diplomaticamente e hanno giudicato il processo a cui sono sottoposti gli indagati «non rispondenti agli *standard* internazionali per il giusto processo». Infine lo stesso presidente George W. Bush ha dichiarato ufficialmente alle autorità libiche che «le infermiere non devono solo essere risparmiate, ma liberate quanto prima»,

si chiede di sapere quali misure il Governo italiano, anche in virtù delle sue preferenziali relazioni con il Governo di Tripoli, intenda intraprendere per sostenere le iniziative già intraprese in tal senso da tutta la comunità democratica internazionale, e in particolare la piena attuazione della raccomandazione 1726 della PACE, al fine di fermare questa «mo-

derna caccia alle streghe» e ristabilire i minimi principi dello stato di diritto.

(4-09760)

(29 novembre 2005)

RISPOSTA. – Cinque infermiere bulgare ed un medico palestinese sono stati condannati a morte con una sentenza del Tribunale di Bengasi il 6 maggio 2004, dopo essere stati incarcerati nel 1999 con l'accusa di omicidio plurimo. Il personale medico era stato infatti accusato di aver deliberatamente trasmesso il virus HIV mediante trasfusioni a più di 400 bambini dell'Ospedale pediatrico «al Fateh» di Bengasi. Le infermiere bulgare ed il medico palestinese, così come i nove imputati del personale medico libico, hanno sempre protestato la propria innocenza. Le reazioni a tale condanna sono state vigorose e immediate sia da parte del Governo bulgaro che da parte dell'Unione Europea.

Anche il nostro Paese, insieme ai *partner* comunitari, segue con attenzione e partecipa attivamente alle iniziative volte ad incoraggiare il Governo libico ad una soluzione positiva della vicenda, auspicando dunque un pronto rilascio del personale medico il cui caso resta di grande importanza per l'Unione Europea che già nel maggio 2004, a seguito della citata sentenza di condanna alla pena capitale, ha espresso il suo disappunto per la decisione del Tribunale di Bengasi, reiterando le preoccupazioni – più volte manifestate in passato – circa il modo in cui sono state condotte le indagini da parte delle autorità libiche, il trattamento riservato agli imputati e il ritardo con cui il caso è giunto a conclusione.

L'Unione europea continua a seguire da vicino tale questione, anche in ragione di forti sollecitazioni da parte bulgara. In vista della sentenza definitiva della Corte Suprema libica, attesa in un primo momento per il 15 novembre 2005, la Presidenza britannica dell'Unione Europea, unitamente all'incaricato d'affari statunitense, hanno effettuato a Tripoli il 18 agosto un passo presso l'Ambasciatore libico a Londra mentre questi era in vista nella capitale, rappresentando le forti preoccupazioni dell'UE e degli Stati Uniti sulla vicenda della condanna a morte delle infermiere bulgare e del medico palestinese, specie a seguito dell'avvenuto proscioglimento del personale di custodia libico, accusato di tortura dalle due infermiere bulgare che avevano confessato la responsabilità del contagio del virus HIV ai bambini dell'Ospedale «al Fateh».

Anche in tale occasione la Presidenza britannica ha lamentato la mancanza di appello al proscioglimento, sottolineando le convinzioni dell'UE non solo riguardo l'indipendenza della magistratura libica, ma soprattutto nei confronti della necessità di garantire un giusto processo.

La posizione delle autorità libiche nella vicenda del personale medico condannato per la diffusione dell'HIV all'Ospedale pediatrico di Bengasi si è sempre orientata verso una richiesta di compensazione, *alias* una soluzione basata sul pagamento del «prezzo del sangue» alle famiglie delle

piccole vittime per ottenere un intervento liberatorio presso la giurisdizione libica.

La Presidenza britannica, per contro, ha rinnovato, anche in occasione dell'intervento dell'agosto scorso, l'inaccettabilità di una soluzione simile per l'UE, proponendo piuttosto che un *team* di funzionari libici incaricati di seguire la questione, guidati dal Ministro degli esteri Shalgam, sottoponga il caso all'esame del *leader* libico Gheddàfi, al fine di rappresentargli i rischi legati ad una conferma della condanna alla pena capitale ed ottenere nuove indicazioni.

La Corte suprema libica ha rinviato al 31 gennaio 2006 la decisione sulla ricevibilità dell'appello delle cinque infermiere bulgare e del medico palestinese.

L'Unione europea continua a seguire con preoccupazione la lunga vicenda del personale medico bulgaro e palestinese, essendo questo un aspetto di primaria importanza nelle relazioni tra l'UE e la Libia, per il quale si auspica una soluzione positiva che porti al rilascio dei sei imputati nel prossimo futuro.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

MANTICA

(12 gennaio 2006)

DE ZULUETA, BOCO, RIPAMONTI, DI SIENA, BAILO DOSSI, ACCIARINI, LIGUORI, MALABARBA, LONGHI, DONATI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – Premesso che:

nei giorni tra l'8 e il 26 novembre 2004 si è svolta a Ginevra la sessione di osservazione da parte delle Nazioni Unite sullo stato di attuazione in Italia del Patto sui diritti economici, sociali e culturali;

in tale occasione il Comitato sui diritti economici, sociali e culturali, composto da 18 esperti indipendenti delle Nazioni Unite, ha potuto analizzare e dibattere il rapporto periodico governativo e il rapporto supplementare predisposto dal Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani, rete di ONG, sindacati e associazioni della società civile italiana;

al termine dei lavori il Comitato degli esperti delle Nazioni Unite ha espresso le proprie osservazioni conclusive, mai tradotte ufficialmente in lingua italiana;

le raccomandazioni del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali sono da intendersi vincolanti per gli Stati che hanno aderito e ratificato il Patto medesimo;

l'Italia non ha ancora adempiuto, a distanza di un anno, in particolare alla raccomandazione numero 53, che prevede di «(...) diffondere ampiamente le presenti osservazioni conclusive a tutti i livelli della società, ed in particolare tra i funzionari statali e la magistratura, e di informare il

Comitato su tutte le tappe intraprese per attuarle nel suo prossimo rapporto periodico (...)»,

si chiede di sapere per quali ragioni il Governo non abbia ancora provveduto a tradurre e pubblicare le osservazioni conclusive del Comitato sui diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite, e quando intenda farlo.

(4-09854)

(14 dicembre 2005)

RISPOSTA. – Il testo delle «osservazioni conclusive» del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite rese pubbliche il 14 dicembre 2005 è consultabile, in lingua inglese, sul sito *web* del Comitato Interministeriale dei Diritti Umani (CIDU), oltre che naturalmente sul sito dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani di Ginevra, in lingua inglese, francese e spagnola.

Il Comitato Interministeriale, come di consueto, aveva inoltre provveduto alla diffusione delle predette osservazioni conclusive a tutte le Amministrazioni ed Enti facenti parte del Comitato stesso.

Nel quadro di una ristrutturazione del sito del CIDU di prossima realizzazione, compatibilmente con la disponibilità di fondi, si intenderebbe rendere disponibili in lingua italiana tutte le osservazioni degli organismi internazionali in materia di diritti umani concernenti l'Italia.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri

BONIVER

(13 gennaio 2006)

DONADI. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che:

a Rovigo l'Amministrazione Comunale, tramite l'ufficio di Pianificazione Urbanistica, ha progettato, e poi la Giunta Comunale ha adottato, un P.I.R.U.E.A. (Piano integrato di riqualificazione urbanistica ed ambientale) sull'ex Caserma dei Vigili del Fuoco, di proprietà pubblica, adiacente al Castello di Rovigo, il più antico monumento cittadino;

il suddetto P.I.R.U.E.A. rientra in una progettualità organica di tutto il centro storico di Rovigo e dovrebbe avere una caratterizzazione armonica degli interventi, ma nell'intervento in oggetto prevede una cementificazione dell'area, da alienare a privati, con un aumento della volumetria edificata, che passa da 12.000 mc a 19.600 mc, andando a saturare un'area particolarmente delicata e nevralgica della città che già ora presenta un alto addensamento edilizio e compromettendo, a causa del tipo di edificio progettato «a pettine», la possibilità di veduta del Castello e della Torre Donà;

recentemente la Regione Veneto ha riconosciuto Rovigo «città murata» in considerazione della cinta muraria e del castello nel centro storico

medioevale, che negli anni purtroppo è già stato deturpato da interventi attuati senza alcuna attenzione alla realtà circostante;

con l'intervento nell'area dell'ex caserma dei Vigili del Fuoco vengono contraddetti lo spirito ed i contenuti del codice dei beni culturali e del paesaggio in relazione alla mancata tutela e valorizzazione del patrimonio culturale avente per oggetto il Castello di Rovigo; infatti, come previsto all'art. 136 dello stesso codice, l'interesse pubblico riguardante l'area Castello è motivato dal fatto che si tratta di un complesso immobiliare avente valore estetico e tradizionale la cui vista, oggi possibile, non deve essere preclusa dalle costruzioni previste dal P.I.R.U.E.A., alterando di fatto il «paesaggio urbano»;

la stessa tutela dell'area dell'ex caserma verrà compromessa dalla occupazione di un «vuoto storico» nonché dal mancato rispetto, nei confronti di un sito che potrebbe essere di interesse archeologico in relazione anche alla presenza di alcuni brani di un chiostro trecentesco, situato nella parte retrostante di Palazzo Manfredini al Duomo, in locali attualmente occupati dall'Amministrazione comunale e il cui tracciato planimetrico non è stato definito da approfondite indagini pur essendo tradizionalmente nota la conoscenza di questi reperti (art. 142 del codice);

le Associazioni Culturali cittadine, viste le planimetrie di quanto si stava progettando, hanno manifestato ripetutamente le loro preoccupazioni alle amministrazioni preposte, ma a seguito della adozione formale del piano riguardante l'area in oggetto, avvenuta con verbale n. 12, il 3 febbraio 2005 le Associazioni Culturali (Minelliana, F.A.I., CTG, Turismo e Cultura, Legambiente, Amici del Museo, Italia Nostra) hanno promosso una conferenza pubblica tenutasi il 18 febbraio 2004 che ha visto la nascita di un Comitato denominato «Salviamo il Castello»;

le Associazioni hanno anche interessato la competente Soprintendenza di Verona con una lettera, alla quale ancora oggi non è stata data risposta,

l'interrogante chiede di sapere se rientri tra gli intendimenti del Ministro:

prescrivere, come espresso nelle prescrizioni di tutela indiretta di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le distanze e le misure atte a non danneggiare ulteriormente il centro storico di Rovigo e in particolare la prospettiva e l'effetto scenico di Torre Donà vista dall'ex caserma Vigili del Fuoco e la possibilità di uno spazio aperto intorno al Castello, in modo che siano recepite dai regolamenti edilizi e dagli strumenti urbanistici di Rovigo;

avviare, in base agli artt. 45 e 46 del codice, il procedimento di tutela indiretta per un immobile adiacente all'area e di proprietà del privato perché, fermo restando il suo diritto edificatorio, si uniformi ad una tipologia di intervento individuata dall'Amministrazione comunale e coerente con il contesto in cui trovasi;

se, inoltre, il Ministro, in qualità di massimo garante del codice dei beni culturali e del paesaggio, non ravveda una contraddizione con quanto

descritto, con lo spirito ed i contenuti dello stesso e se non ritenga opportuno approfondire quanto su esposto.

(4-08428)

(23 marzo 2005)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, relativa all'adozione del P.I.R.U.E.A. (Piano integrato di riqualificazione urbanistica ed ambientale) da parte del Comune di Rovigo nell'ex Caserma dei vigili del fuoco, adiacente al Castello, si rappresenta quanto segue.

Per quel che concerne i pareri espressi dagli organi tecnici dell'amministrazione in ordine al progetto definitivo di riqualificazione del centro storico di Rovigo e di recupero delle torri medievali, si fa presente che detto progetto è stato inoltrato dal Comune di Rovigo alla competente Soprintendenza con nota del 21 giugno 2005. Il competente ufficio periferico si è già espresso sullo stesso, con nota del 26 agosto 2005. La risposta, molto articolata, può così sintetizzarsi: gli interventi di carattere conservativo previsti all'interno del recinto fortificato sono stati approvati, attesa la loro finalizzazione a mantenere la attuale consistenza materiale e l'immagine della fortificazione così come è pervenuta attraverso le vicende storiche che l'hanno caratterizzata, senza aggiunte o ricostituzioni arbitrarie.

I progettati interventi di sistemazione dell'area interna alla cinta fortificata, ivi compresi i divisati passaggi sia pedonale che carrabile, non sono stati approvati, atteso che essi, ove realizzati, avrebbero dato luogo ad operazioni discutibili, sia di carattere innovativo – quali, ad esempio, i passaggi pedonali e carrabili – sia di carattere demolitorio – quale l'eliminazione dell'edificio oramai storicizzato situato all'esterno e a ridosso della cinta fortificata –.

Sono state ogni caso dettate prescrizioni aggiuntive, per quanto riguarda interventi di restauro e adattamento funzionale delle case matte a sede espositiva, e ci si è riservati in ogni caso la possibilità di impartire, in corso d'opera, direttive puntuali ed adeguate sui dettagli dei singoli interventi sia restaurativi che di adeguamento funzionale (quale, ad esempio, la realizzazione di passerelle e dell'impianto di illuminazione per migliorare la fruibilità dell'opera).

Si è inoltre espresso parere negativo in ordine alle opere urbanistiche all'interno dell'area vincolata e si è anche chiarito che, per quanto riguarda la parte di esse ricadente all'esterno dell'area vincolata, pur non essendo l'amministrazione competente ad esprimersi in materia, ugualmente non appaiono condivisibili gli interventi proposti in quanto interferiscono in maniera significativa con le presenze fortificate, variandone il contesto di ambientamento e la percezione di insieme.

Ai fini della tutela dell'intera area, con nota del 9 dicembre 2005, il competente ufficio periferico ha sollecitato il Comune di Rovigo a trasmettere tutta la documentazione necessaria onde consentire l'avvio del

procedimento di verifica dell'interesse storico-artistico dei manufatti ricompresi all'interno dell'area interessata dal P.I.R.U.E.A.

Il Sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali

BONO

(11 gennaio 2006)

MORO. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso che:

l'art. 4 del decreto-legge 167/1990, convertito dalla legge 227 del 1990, pone, in via generale, a carico dei soggetti sottoposti a monitoraggio fiscale l'obbligo di indicare, nella dichiarazione dei redditi (nel quadro RW) le consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri detenuti al termine del periodo di imposta, nonché dei trasferimenti da, verso e sull'estero che li abbiano interessati, purché di importo superiore a euro 12.500;

l'inosservanza di tale obbligo è sanzionata pesantemente: una sanzione amministrativa dal 5 al 25% degli importi non dichiarati e addirittura la confisca di beni di corrispondente valore;

peraltro il comma 4 del suddetto articolo (nella versione introdotta dall'art. 11 del decreto legislativo 467/1997) contiene un esonero di notevole ampiezza, in quanto esclude da detti obblighi di dichiarazione i certificati in serie e di massa ed i titoli affidati in gestione o amministrazione agli intermediari residenti indicati nell'art. 1, i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento dei predetti intermediari;

una questione particolare è sorta a proposito dell'applicazione di tale esonero all'acquisto e alla detenzione di azioni SICAV (Società Investimento Capitale Variabile) estere armonizzate dall'Unione europea e collocate in Italia da SIM e da banche; infatti, mentre per quanto attiene alle SICAV acquistate tramite una banca non sussiste alcun problema (avendo l'acquirente – in genere – un rapporto di risparmio «'amministrato» presso la banca medesima), qualche incertezza è sorta in ordine all'acquisto delle medesime tramite una SIM (Società di Intermediazione Mobiliare);

considerato che:

va evidenziato come l'investitore, sottoscrivendo un modulo diretto alla Società estera e trasmesso tramite la SIM collocatrice, si impegna, tra l'altro, ad avvalersi della banca corrispondente, organismo che costituisce l'unico snodo tra i sottoscrittori e la SICAV, che ha anche la funzione di sostituto di imposta e che ha l'evidenza di tutte le operazioni di sottoscrizione, conversione e rimborsi;

poiché tale intermediario cura una estesa serie di servizi ed è incaricato dallo stesso contribuente di procedere alla riscossione dei redditi (come pure è investito delle relative funzioni di sostituto di imposta) derivanti dalle azioni delle SICAV, si può fondatamente ritenere che, anche

nel caso della sottoscrizione tramite una SIM, i titoli siano dati «in amministrazione» alla banca corrispondente;

depone in questo senso sia il tenore letterale della norma citata, che parla, genericamente, di «titoli affidati in amministrazione», senza operare ulteriori riferimenti e specificazioni, sia la *ratio* della stessa; infatti è detto nella relazione illustrativa al decreto legislativo 467/1997 che quando il contribuente abbia dato incarico ad un intermediario residente di curare l'incasso dei redditi conseguibili attraverso le attività estere di cui disponga, sarà l'intermediario a sottoporre a imposizione tali redditi, nonché a comunicare all'amministrazione finanziaria le informazioni relative alle operazioni poste in essere dal contribuente;

del resto anche il Ministero dell'economia e delle finanze appare orientato in questo senso: infatti le istruzioni al quadro RW prescrivono a chiare note che «detto esonero sussiste anche nel caso che il contribuente non abbia esercitato le opzioni previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 467/1997»;

poichè l'art. 6 si riferisce al caso del risparmio amministrato, detto Dicastero riconosce l'esonero in discorso anche in mancanza di tale opzione, come appunto avviene per le azioni affidate alla banca corrispondente;

peraltro diversi uffici periferici dell'Agenzia delle entrate adottano una rigida (e restrittiva) interpretazione del citato comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge 167/1990 e affermano che, nel caso in cui il contribuente abbia acquistato SICAV estere tramite una SIM (anzichè tramite una banca), vi è l'obbligo di compilare il complicato quadro RW, e ciò perché il comma 4 del citato decreto-legge ha carattere eccezionale rispetto ai precedenti commi 1 e 2 e quindi non è possibile una interpretazione analogica in questo caso;

atteso lo stato di incertezza che si verifica per la generica formulazione del citato comma 4 dell'art. 4 e stante la gravità delle conseguenze sanzionatorie cui sono esposti i contribuenti che non hanno compilato il modulo in discorso,

si chiede di sapere se il Ministro dell'economia e delle finanze non ritenga opportuno fornire specifiche istruzioni agli Uffici, per chiarire esplicitamente che, anche nei confronti di coloro che hanno acquistato SICAV estere tramite una SIM collocatrice (anzichè tramite una banca) – pur non sussistendo con la SIM medesima un rapporto di risparmio amministrato o gestito – si applica l'esonero previsto dalla citata norma.

(4-09167)

(25 luglio 2005)

RISPOSTA. – Si risponde al documento di sindacato ispettivo, concernente, in particolare, l'adempimento della compilazione del modulo R W (Investimenti all'estero e trasferimenti da, per e sull'estero) della dichiarazione dei redditi posto a carico dei contribuenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 agosto 1990, n. 227), ai fini dell'indicazione delle consistenze derivanti, al termine di ciascun periodo d'imposta, dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti esteri detenuti, nonché dai trasferimenti da, verso e sull'estero che, nel corso dell'anno, hanno interessato gli investimenti all'estero, purché di importo superiore a 12.500 euro.

Ciò premesso, nell'interrogazione è evidenziato che nel caso di acquisto di azioni di SICAV estere armonizzate, collocate in Italia da SIM e non da banche, l'esonero dall'obbligo della dichiarazione ai fini del monitoraggio fiscale, previsto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 167 del 1990, non è accordato da taluni uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate fa preliminarmente presente che gli obblighi di compilazione del modulo RW della dichiarazione dei redditi non sussistono, a norma della disposizione da ultimo richiamata, per i certificati in serie o di massa e per i titoli affidati in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti, per i contratti conclusi attraverso il loro intervento, anche in qualità di controparti, nonché per i depositi e i conti correnti, a condizione che i redditi derivanti da tali attività estere di natura finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi.

Gli intermediari cui fa riferimento la norma sono: le banche, le società di intermediazione mobiliare (SIM), le Poste italiane S.p.A., nonché le società finanziarie, le società fiduciarie e gli altri intermediari che, per ragioni professionali, effettuano il trasferimento da o verso l'estero di attività finanziarie o comunque si interpongono nella sua esecuzione.

Pertanto, per i sottoscrittori di quote o azioni di SICAV o di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, situati negli Stati membri dell'Unione europea e conformi alle direttive comunitarie, gli obblighi di indicazione nella dichiarazione annuale dei redditi non riguardano i redditi di fonte estera, i flussi di investimento e disinvestimento, nonché l'ammortare delle consistenze relative agli investimenti stessi, a condizione che i titoli o i certificati siano affidati in gestione o amministrazione agli intermediari stessi.

Come, peraltro, specificato nelle istruzioni al modulo RW, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, ai fini di tale esonero, è sufficiente che i titoli o i certificati rappresentativi delle quote di partecipazione agli organismi di investimento o alle SICAV estere siano affidati «in gestione o amministrazione» ad uno degli intermediari residenti prima elencati (tra i quali anche le SIM).

Detto esonero si applica anche nel caso in cui il contribuente non abbia optato con i medesimi intermediari per l'applicazione delle imposte sostitutive previste nell'ambito del regime del risparmio amministrato o gestito, di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. In tal caso, quindi, il sottoscrittore non è tenuto ad alcun obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi né per quanto attiene ai flussi e alle consistenze (modulo RW), né per quanto attiene ai redditi conseguiti, sempreché i redditi di capitale siano stati assoggettati a ritenuta

a titolo d'imposta a cura dell'intermediario che è intervenuto nella loro riscossione.

In proposito, nella circolare n. 165/E del 24 giugno 1998, l'Agenzia ha precisato, in buona sostanza, che nessun adempimento è da assolvere quando i titoli, le quote e i certificati sono immessi in un deposito a custodia presso un intermediario residente che ne cura il trasferimento o l'estinzione. Analoghe precisazioni sono contenute in successive circolari e risoluzioni, tra cui la risoluzione n. 394/E del 24 dicembre 2002 e la circolare n. 62/E del 31 dicembre 2003.

Ciò posto, l'Agenzia delle entrate ritiene che sia nella citata prassi che nei modelli di dichiarazione sono state fornite correttamente le istruzioni relative all'esonero di cui trattasi.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(13 gennaio 2006)

PASSIGLI, FRANCO Vittoria. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* – Premesso che:

il Centro di comando del traffico ferroviario di Firenze Campo di Marte svolge un ruolo strategico, sulla direttrice Milano-Roma, per il governo e per l'efficienza del trasporto collettivo su ferro. In particolare, nel nostro territorio, gestisce i segmenti di trasporto nazionale e quelli regionali, evitando così una frattura gestionale tra le due linee interessate (Linea – lenta tradizionale e Linea AC – alta capacità, veloce), rispondendo alle diverse tipologie di traffico e alla corrispondente e diversificata domanda di servizi dell'utenza; nel realizzare quel progetto condiviso che prevede il raddoppio delle linee principali, programma finanziato con un piano decennale votato dal Parlamento nella passata legislatura, che realizza l'alta capacità ferroviaria;

il Centro di comando di Campo di Marte impegna e favorisce opportunità di lavoro sia in termini qualitativi che in termini quantitativi, oltre a rappresentare un punto di riferimento importante per lo sviluppo industriale del nostro territorio;

nel 2002 questa struttura è stata aggiornata (con un costo pari a 14 miliardi di vecchie lire) ed implementata con le ultime tecnologie, potenziando l'operatività del centro fino alle porte di Roma e arricchendolo dell'ultima interfaccia tecnologica (SCC, Safety Checklist for Contractors) per gestire il sistema;

non si presentano, quindi, vincoli tecnici per la realizzazione di un rilancio del Centro di comando di Campo di Marte, visto anche il ruolo strategico che rappresenta sia per il territorio, che per la realtà nazionale sulla direttrice Milano – Roma e per tutto il trasporto su ferro;

il piano d'impresa di Rete ferroviaria italiana (RFI) 2006-2010, presentato nel maggio 2005, prevede, invece, solo nove posti di comando di primo livello, tre dei quali comanderanno anche le linee AV (alta ve-

locità): Milano per la direttrice Torino – Venezia, Bologna per la direttrice Milano – Roma, Roma per la direttrice Roma – Napoli. Gli altri sei centri gestiranno di fatto le restanti linee non alta velocità. In questo quadro Firenze viene esclusa, dato che: 1) diventa di secondo livello e viene relegata ad un ruolo di gestione marginale non meglio definito; 2) viene destinata alla gestione separata della sola linea lenta tradizionale Firenze – Roma; 3) viene meno ogni integrazione/sinergia di utilizzo delle due linee, AC veloce e lenta tradizionale, per il raggiungimento del massimo *standard* di puntualità e regolarità, sia per il traffico regionale che per quello veloce (AV);

secondo l'interrogante, depotenziando Firenze, si svuoterebbe un modello funzionale legato ad un progetto, quello dell'alta capacità, che oggi riesce, nonostante le necessità di ulteriori miglioramenti, a rispondere alle esigenze e alle caratteristiche del territorio locale e nazionale, con un governo a rete del traffico su ambedue le linee, lenta e veloce, razionalizzando ed ottimizzando tutti i flussi di traffico tra le due linee con un'ottica di gestione unitaria, nonché i progetti di integrazione intermodale, utilizzando al massimo le potenzialità tecnologiche. Ciò non sarebbe più possibile con una gestione separata per linea (una per la lenta a Firenze e una per l'AV a Bologna, come si evince dal piano d'impresa RFI sopra citato), si perderebbero così i vantaggi derivati dalla gestione unitaria della rete verso Roma e la possibilità di estendere tale gestione unitaria della rete anche a nord di Firenze, una volta completato il quadruplicamento Firenze-Bologna;

il suddetto piano d'impresa di Rete ferroviaria italiana, anche in presenza di un semplice ridimensionamento del Centro di comando di Campo di Marte, come denunciato dalle organizzazioni sindacali, mette a rischio molti posti di lavoro, provocando per induzione anche la scomparsa di altre attività e postazioni di lavoro a questo collegate, impoverendo di conseguenza il tessuto produttivo di Firenze e della Toscana, oltre a ridurre il controllo puntuale della circolazione nel territorio in cui governa unitariamente tutto il traffico ferroviario (Toscana, Umbria, Lazio) sulle due linee,

si chiede di sapere quali iniziative, per quanto di competenza, si intendano assumere presso RFI ed il gruppo Ferrovie dello Stato Spa per verificarne le intenzioni e la fondatezza del suddetto piano d'impresa RFI 2006-2010, in relazione alle funzioni del Centro di comando del traffico ferroviario di Firenze Campo di Marte, anche in vista del mantenimento del suo ruolo strategico nel realizzare il governo simultaneo del traffico su ambedue le linee (lenta e veloce) e dei posti di lavoro attualmente impegnati.

(4-09667)

(15 novembre 2005)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione indicata in oggetto, preliminarmente si rappresenta che con decreto ministeriale 138T del 31 ottobre

2000 è attribuito a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. il ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e quindi, tra gli altri compiti, della circolazione ferroviaria sull'intera rete allo scopo di garantire la sicurezza.

Per quanto riguarda il Piano d'impresa di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 188/2003, lo stesso ha lo scopo di garantire l'uso e lo sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura assicurando al tempo stesso l'equilibrio finanziario.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, facendosi altresì presente che la vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sull'attuazione della concessione verte specificatamente sulla corretta applicazione degli *standard* e delle norme di sicurezza, l'oggetto delle questioni sollevate nell'atto ispettivo appare rientrare nell'ambito delle scelte gestionali ed organizzative di Rete Ferroviaria Italiana s.p.a., non suscettibili pertanto di diretto controllo ed intervento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Tuttavia, al fine di fornire elementi di risposta agli specifici quesiti posti, è stata interessata Ferrovie dello Stato s.p.a., che ha riferito quanto segue.

Con il Piano d'impresa 2005-2010 Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. ha strategicamente impostato lo sviluppo della propria azione avendo presente, tra l'altro, la necessità di aumentare la capacità dell'infrastruttura ferroviaria e la competitività del trasporto su ferro al fine di creare le condizioni per un riequilibrio modale.

In tale contesto Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prevede un'evoluzione organizzativa/tecnologica caratterizzata da una forte centralizzazione sia della gestione operativa della circolazione sia del coordinamento e supervisione della stessa mirata al raggiungimento di una maggiore produttività di sistema, ad un miglioramento della sicurezza della qualità della produzione - in particolare della puntualità - e ad un più ottimale utilizzo dell'infrastruttura, con particolare attenzione alla tempestività di analisi e di intervento nei casi di criticità.

Sulla base della capacità complessiva della rete ferroviaria così potenziata, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prevede modelli organizzativi orientati all'ottimale soddisfacimento della domanda del prodotto ferroviario per tutti i suoi aspetti tipologici.

Pertanto in riferimento al sistema alta velocità da Milano a Roma, che si inserisce nel contesto del Corridoio 1 Transeuropeo Berlino-Palermo della rete AV/AC, Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. prevede la concentrazione in un posto centrale a Bologna delle funzioni di coordinamento e supervisione del prodotto treno.

Restano sul territorio posti di comando e controllo degli impianti di nodo e di bacino.

In tal modo viene assicurata una gestione ottimizzata del servizio; il tutto nell'ambito degli investimenti già realizzati, programmati e pianificati proprio per aumentare la competitività del trasporto su ferro e la potenzialità della stessa direttrice dorsale, con conseguenti ricadute positive

sul tessuto produttivo di tutte le Regioni territorialmente coinvolte, compresa la Toscana.

Per quanto sopra non si prevede al momento alcun potenziamento dell'attuale posto centrale di Firenze Campo Marte.

Il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti

BRICOLO

(11 gennaio 2006)

PASTORE. – *Ai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni.* – Premesso che:

la Provincia di Pescara, con due successivi atti notarili, l'uno in data 12 dicembre 2000 e l'altro in data 16 ottobre 2002, rispettivamente per il prezzo di lire 18.800.000.000 oltre IVA e di euro 1.910.890,53 (pari a lire 3.700.000.000) oltre IVA, ha proceduto all'acquisto di un fabbricato con annessa area scoperta nel Comune di Pescara in Via Passolaniciano, di proprietà delle Poste Italiane Spa;

la procedura per l'acquisto desta non poche perplessità, anche piuttosto rilevanti, e molti dubbi circa la conformità alla legge dell'operazione e la convenienza economica per la Provincia suddetta;

in primo luogo la procedura seguita dall'ente provinciale è priva di qualsiasi elemento di evidenza pubblica, anche di quel minimo di pluralismo di offerte e di comparazione competitiva che caratterizzano il modello della "trattativa privata", essendosi in questo caso seguita la procedura della "trattativa diretta", da considerare – trattandosi di acquisto di un fabbricato perfettamente fungibile con altro immobile – quanto meno insolita e sicuramente non trasparente, se non del tutto illegittima;

in secondo luogo la valutazione del valore dell'immobile è stata eseguita dal Dirigente del settore del patrimonio immobiliare della stessa Provincia, senza ricorrere a consulenze maggiormente qualificate e soprattutto "terze" rispetto ai contraenti (quali ad esempio a quella dell'UTE) ovvero di professionisti esterni dotati di specifica competenza nel settore di immobili commerciali, dato ancor più preoccupante se si considera che il suddetto Dirigente ha poi proceduto sia all'adozione degli atti amministrativi conseguenti sia alla stipula dei due rogiti notarili sopra indicati;

quel che suscita nell'interrogante maggiori dubbi è il metodo di valutazione e il contenuto della perizia, e quindi la valutazione di convenienza dell'acquisto da parte della Provincia;

infatti, a fronte di una elencazione di voci relative alla ipotizzata realizzazione, al nuovo e direttamente, da parte della Provincia, di un analogo manufatto, manca qualsiasi riferimento al valore di mercato del bene offerto in vendita dalle Poste, dando per scontato che l'immobile abbia il valore esposto in perizia (non è chiaro da chi e in base a quali criteri) e che il prezzo che ne discende sia pertanto tale da costituire per la Provincia un prezzo di assoluta convenienza;

sono poi altrettanto numerose le criticità della perizia quanto alla elaborazione del valore del bene sulla base del costo di costruzione; infatti mancano riferimenti a caratteristiche costruttive che autorizzano il calcolo dei relativi costi, sono assenti del tutto parametri di riferimento per ancorare le cifre esposte in perizia, in particolare per la voce "fitti passivi" – non si sa bene a che titolo e come calcolati – valutati in ben lire 6.000.000.000 e poi riepilogati in lire 7.000.000.000; determinando, solo a ragione di tale errore di trascrizione, un aggravio di costo pari a ben 1.000.000.000. Infatti nella perizia i conteggi sono stati tutti eseguiti supponendo una superficie complessiva del fabbricato pari a 10.000 mq., mentre dalle misurazioni riportate in catasto si rileva una superficie complessiva di 8299 mq. (6754 mq. la particella 158, subalterno 8, oggetto del primo atto e 1545 mq. la particella 158, subalterno 7, oggetto del secondo atto);

neppure si comprende sulla base di quali autorizzazioni e valutazioni si sia frazionato l'acquisto in due momenti, l'uno il 12 dicembre 2000 e l'altro il 16 ottobre 2002, e quindi si sia completata la procedura con ben due anni di ritardo rispetto ai tempi previsti, senza che sia stata svolta una qualsivoglia rivalutazione dei valori periziati (ad esempio, l'incidenza del ritardo sui menzionati e non chiariti "fitti passivi"),

si chiede di conoscere l'opinione dei Ministri in indirizzo in merito alla procedura seguita dalla Provincia di Pescara e se, a loro giudizio, la perizia redatta a supporto dell'acquisto sia tecnicamente idonea a rappresentare il vero valore dell'immobile e quale sia la convenienza che la Provincia ha realizzato procedendo all'acquisto.

(4-05910)

(20 gennaio 2004)

RISPOSTA. – In merito alla questione sollevata nell'atto parlamentare, si rappresenta che i nuovi equilibri costituzionali sanciti dall'articolo 114 della Costituzione, modificato dalla legge n. 3 del 2001, pongono su un sostanziale piano di parità e pari ordinazione lo Stato e tutti gli enti territoriali conferendo, a questi ultimi, una completa autonomia e libertà di condurre le proprie scelte, ovviamente nell'ambito delle specifiche attribuzioni.

Con la modifica del Titolo V della parte II della Costituzione, ad opera della citata legge costituzionale, inoltre, ogni controllo preventivo di legittimità dello Stato sugli atti degli enti locali è stato soppresso.

In questo quadro normativo qualsiasi azione posta in essere dal Governo sull'attività degli enti locali sarebbe una indebita intromissione nelle scelte politiche ed amministrative di questi ultimi.

Il sistema costituzionale vigente, quindi, consente forme di controllo sugli enti locali attivabili in sede di giurisdizione ordinaria, amministrativa e contabile.

Ciò premesso, in merito al caso specifico segnalato, questa Amministrazione non può che riportare quanto riferito dalla Provincia di Pescara alla locale Prefettura.

In particolare l'Amministrazione provinciale ha rappresentato che l'immobile di proprietà dell'ente «Poste», all'epoca dell'acquisto del palazzo, era l'unica struttura a Pescara rispondente alle esigenze dell'ente provinciale.

Il Consiglio provinciale iscriveva nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio di previsione dell'anno finanziario del 2000 l'acquisto dell'immobile di proprietà delle «Poste S.p.a.» per un importo di L. 23.000.000.000, attraverso asta pubblica bandita a cura della medesima società.

Successivamente l'Ente «Poste» decideva di vendere l'immobile mediante trattativa privata con la Provincia.

La Giunta provinciale, con atto n. 203 del 16 maggio 2000, iscriveva l'intervento nel capitolo del piano esecutivo di gestione amministrato dal Dirigente del Servizio patrimonio immobiliare, il quale conseguentemente procedeva a porre in essere tutte le attività necessarie per l'acquisto del palazzo delle Poste.

La perizia, dove veniva indicata la superficie commerciale di mq 10.000, e il prezzo dell'immobile sono stati effettuati rispettivamente secondo i parametri strutturali del palazzo, i principi di convenienza dell'operazione e le norme che disciplinano tali atti.

Alla voce fitti passivi veniva indicata la somma di 6 miliardi di vecchie lire in una parte della perizia, e la somma di 7 miliardi nel riepilogo, dal momento che si era tenuto conto della somma che la Provincia avrebbe dovuto sborsare per la locazione nel periodo di costruzione del nuovo manufatto (un miliardo per ognuno dei sei anni occorrenti per la realizzazione), nonché dell'ulteriore lasso di tempo per le successive operazioni di preavviso e di trasloco delle unità detenute in locazione (un anno ulteriore, per la somma di un miliardo, che corrisponde alla citata differenza tra la somma iniziale di 6 miliardi e quella riepilogativa di 7 miliardi).

Sulla vendita frazionata, infine, l'ente provinciale ha precisato che tale scelta sarebbe derivata dalla limitata disponibilità in bilancio; la situazione, comunque, non ha impedito di acquisire l'ulteriore porzione immobiliare allo stesso prezzo a metro quadro in ragione del diritto di opzione concesso alla Provincia dalle «Poste» sulla parte residua dello stabile.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(22 dicembre 2005)

SPECCHIA. – *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* – Premesso:
che da lunedì 29 agosto 2005 gli Uffici della SESIT di Ostuni (Brindisi) sono stati chiusi e riapriranno il 20 settembre 2005 per il trasferimento in nuovi locali in altra parte della città;
che la comunicazione della chiusura per oltre 20 giorni è stata esposta presso gli Uffici e comunicata al Sindaco e tutto ciò senza un periodo di congruo preavviso;
che durante il tempo della chiusura gli utenti potranno rivolgersi presso gli Uffici SESIT di Fasano e di Brindisi, distanti rispettivamente 25 e 33 chilometri da Ostuni;
che l'accaduto ha ovviamente ingenerato le proteste degli utenti per un periodo così lungo di chiusura e per la distanza degli altri Uffici;
che, inoltre, gli operatori della SESIT di Ostuni sarebbero preoccupati per le voci ricorrenti che vedrebbero la SESIT intenzionata a varare un piano di ridimensionamento aziendale,
si chiede di sapere quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere.

(4-09275)

(14 settembre 2005)

RISPOSTA. – Con il documento di sindacato ispettivo in questione, nel riferire la decisione della SESIT Puglia S.p.A., concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Brindisi, di chiudere prima e spostare poi, in un'altra parte della città, il proprio sportello di Ostuni, si è rappresentato il disagio che la popolazione interessata ha subito da tali vicende.

L'interrogante ha, altresì, riferito delle «voci ricorrenti» di un piano di ridimensionamento aziendale della SESIT Puglia e delle conseguenti «preoccupazioni» degli operatori di Ostuni.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha riferito che l'apertura, la chiusura e la dislocazione territoriale degli sportelli delle società concessionarie, essendo atti di esercizio della libertà di impresa di queste ultime, non rilevano ai fini del rapporto di concessione del servizio nazionale della riscossione, quale configurato dal decreto legislativo del 13 aprile 1999, n. 112, che, infatti, non sottopone all'autorizzazione dell'Agenzia delle entrate l'adozione di tali iniziative.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento all'ipotizzato «ridimensionamento aziendale» della SESIT Puglia, tenuto conto che il citato decreto legislativo n. 112 del 1999 non attribuisce all'Agenzia delle entrate poteri in materia di relazioni sindacali tra le aziende concessionarie ed i propri dipendenti, materia la cui gestione esula, quindi, dal rapporto di concessione.

Il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze

MOLGORA

(16 gennaio 2006)

